SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 231

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 ottobre 1995, n. 408.

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Gorizia, addì 3 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 46, è ripubblicato il testo del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2056):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (LUCHETTI) il 4 agosto 1995.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 settembre 1995.

Esaminato dalla 9ª commissione il 21 settembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 21 settembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3167):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 26 settembre 1995, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 settembre 1995.

Esaminato dalla XIII commissione il 27 settembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 3 ottobre 1995.

95G0461

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. 409.

Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le maggiori spese sostenute dalle unità sanitarie locali negli anni 1993-1994 e per accelerare le procedure di approvazione dei progetti di edilizia sanitaria, nonché in materia di spesa farmaceutica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a

concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella *A*, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ripiano debiti U.S.L.

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 3.

Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni cinquemila donne in età feconda e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto, al

fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

Art. 4.

Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.

1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento «randagismo» relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Spesa farmaceutica

1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

Regioni	Importi mutuabili (in miliardi di lire)
Piemonte	162
Lombardia	380
Veneto	256
Friuli-Venezia Giulia	75
Liguria	142
Emilia-Romagna	288
Toscana	289
Umbria	60
Marche	138
Lazio	426
Abruzzo	51
Molise	19
Campania	381
Puglia	169
Basilicata	21
Calabria	182
Sicilia	323
Sardegna	118
Totale . . .	3.480

95G0453

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. 410.

Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «e la regione interessata»;

c) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «scientifica e tecnologica» sono inserite le seguenti: «e il Ministro del tesoro»;

d) all'articolo 2, comma 3, alla lettera *a)*, dopo le parole: «i criteri generali per il riconoscimento» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da parte del Ministero della sanità»; alla lettera *f)*, le parole: «della attività di ricerca e di sperimentazione clinica» sono sostituite con le seguenti: «dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica»; dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «*g-bis)* i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»; alla lettera *h)*, dopo le parole: «procedure per» sono inserite le seguenti: «il coordinamento e»;

e) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti»;

f) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da: *a)* un esperto con documentata esperienza in materia di gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in qualità di presidente dal Ministro della sanità; *b)* quattro esperti con analoga esperienza nominati uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal presidente della regione ove ha sede legale l'istituto; *c)* due rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano provveduto, il Ministro della sanità nomina il consiglio di amministrazione. Il Ministro della sanità, può comunque procedere alla nomina del consiglio di amministrazione ove siano stati designati almeno quattro dei sette componenti. Il consiglio di amministrazione: *a)* adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti; *b)* approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo su proposta del direttore generale; *c)* definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto in conformità alle linee della programmazione nazionale e regionale; *d)* verifica l'andamento generale dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato è presieduto dal presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore

generale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente numero, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti del consiglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto dell'istituto. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la regione o provincia autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi dalla data del decreto di scioglimento;

2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;

3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;»;

g) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.»;

h) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «fermo quanto disposto nel comma 1.» e l'ultimo periodo è abrogato;

i) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

l) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in analogia con le disposizioni»;

m) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*2.* Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.»;

n) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti.»;

p) all'articolo 6 nella rubrica le parole: «di base» sono sostituite dalla seguente: «corrente»;

q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «, sia corrente che finalizzata,»;

r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «ricerca finalizzata» sono inserite le seguenti: «, sia clinica che di base,»;

s) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «da altri organismi» sono aggiunte le seguenti: «sia pubblici che privati»;

t) all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:

a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;

b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;

c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.»;

u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi dello statuto, è integrata con un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante della regione Liguria.

6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità provvede ad attivare il procedimento per la nomina del consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente incaricato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0454

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. **411.**

Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il personale del settore sanitario al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità dei servizi dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

Art. 2.

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Art. 3.

Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 4.

Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità l'ammissione è disposta direttamente.

2. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia e autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752.

Art. 5.

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere

1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

6. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è inserito il seguente: «Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario».

7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le altre: «, gli specialisti ambulatoriali».

Art. 6.

Asilo nido del Ministero della sanità

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Direttore dell'ufficio della segreteria della Conferenza Stato-regioni

1. Il direttore della segreteria di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, scelto tra esperti di comprovata competenza ed esperienza nell'attività di raccordo tra Amministrazione centrale e autonomie regionali, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentite le regioni, ed assunto con contratto di diritto privato di durata triennale.

2. Il trattamento economico del direttore è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, ed alla relativa spesa si provvede mediante assegnazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1272 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Nel caso in cui il contratto sia concluso con un pubblico dipendente, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui disciplina il collocamento fuori ruolo.

Art. 8.

Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro

1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso.

2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0455

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. 412.

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi, nonché di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare in via definitiva lo stato giuridico del restante personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, tuttora inquadrato in separati ruoli ad esaurimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b)* di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Art. 2.

1. La tabella *A* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. La tabella *C* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e nei ruoli ad esaurimento dei commissari di cui agli articoli 19 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, ovvero nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, in servizio alla data del 4 agosto 1995, può chiedere, entro il 31 ottobre 1995, di essere inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed agli articoli 1 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, collocandosi dopo l'ultimo funzionario avente la medesima anzianità nella qualifica, conservando la posizione soprannumeraria ad esaurimento.

2. Per il personale inquadrato a norma del comma 1 si applica, ai fini del collocamento a riposo, la disposizione dell'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 43 dello stesso decreto n. 336 del 1982. Nei confronti del medesimo personale la promozione alla qualifica superiore si consegue con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, in quanto applicabili.

Art. 4.

1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Tabella A. - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente Generale, livello B	5	18	100
livello C	37(*)		
Dirigente	176	82	
Totale	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B – Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24	105	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale.......	435	150	
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	310	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	65	
II qualifica funzionale	11		
Totale...	2266	630	

Tabella C – Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	40
IX qualifica funzionale	19	
VIII qualifica funzionale	38	
VII qualifica funzionale	58	40
VI qualifica funzionale	36	
V qualifica funzionale	90	60
IV qualifica funzionale	57	
III qualifica funzionale	59	30
II qualifica funzionale	5	
Totale...	483	200

95G0456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 agosto 1995, n. 413.

Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/19 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente «Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel»;

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto l'art. 01, comma 1, lettera *f)*, e l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)».

Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»;

Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonché agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualità ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui è stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE

Art. 1.

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, di seguito denominato come «Regolamento comunitario Ecolabel».

3. Il Comitato è altresì l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato «Regolamento comunitario Ecoaudit».

4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio. dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.

Art. 2.

Composizione e funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui:

a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;

b) due membri designati dal Ministero della sanità;

c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) due membri designati dal Ministero del tesoro.

2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza. I membri del Comitato, qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del Comitato. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione nel termine di giorni quindici, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono inoltre intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente.

3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

4. Il presidente, al momento della sua nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente ed il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni, in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata.

5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit, ciascuna così composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della Sanità, un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.

6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.

7. Le decisioni del Comitato e delle sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente e del vice presidente.

8. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.

9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

Supporto tecnico

1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti fra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio, salvo i proventi previsti dall'art. 16. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato.

3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.

Titolo II

SEZIONE ECOLABEL

Art. 4.

Attribuzioni del Comitato in materia di Ecolabel

1. Il Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente del regolamento comunitario 880/92 del Consiglio.

Art. 5.

Compiti dell'ANPA

1. L'attività di supporto tecnico dell'ANPA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

a) istruttoria tecnico amministrativa delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

b) predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

c) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte;

d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato, ex art. 5 del regolamento comunitario Ecolabel;

e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri;

f) promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 880/92 del Consiglio.

Art. 6.

Compiti dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria

1. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta i requisiti di idoneità dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento 880/92/CEE e redige un elenco che viene pubblicato a cura del Comitato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Forum consultivo

1. Per assicurare la più ampia partecipazione dei gruppi di interesse, è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, con funzioni consultive per il Comitato, un forum di dodici esperti, presieduto dal presidente della sezione Ecolabel, così composto:

a) tre membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative della produzione industriale (di cui uno per le piccole e medie imprese);

b) due membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore del commercio;

c) due membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore dell'artigianato;

d) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientali riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 13;

e) due rappresentanti designati dalla consulta dei consumatori.

2. Le spese per la partecipazione al forum consultivo restano a totale carico delle categorie rappresentate.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ANPA.

4. Il forum, con regolamento interno approvato dal Ministro dell'ambiente, stabilisce le norme procedurali attinenti al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalità di formulazione dei pareri.

Art. 8.

Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica

1. Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.

2. Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all'art. 7, delibera sull'opportunità di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 10, comma 8, del regolamento comunitario.

Art. 9.

Procedimento per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica

1. Il procedimento di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica si articola nelle seguenti fasi:

a) le aziende presentano al Comitato le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica, tramite l'ANPA, utilizzando il formulario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), corredate dal certificato di cui all'art. 6, di accertamento preliminare indipendente, rilasciato da un laboratorio iscritto nell'elenco, di cui al predetto art. 6. L'istruttoria tecnico-amministrativa è curata dall'ANPA e deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda;

b) il Comitato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della pratica, decide tenendo conto del parere formulato dall'ANPA e notifica la propria decisione ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 7, del regolamento comunitario.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

3. I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati (e di chiunque altro intervenga nel procedimento), sono tenuti all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio.

Art. 10.

Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel

1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.

4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.

5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate al capo XXXII - cap 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al cap. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali del Comitato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario o/e la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.

Titolo III

SEZIONE ECOAUDIT

Art. 11.

Attribuzioni del Comitato in materia di Ecoaudit

1. Il Comitato, avvalendosi dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento comunitario 1836/93 del Consiglio.

Art. 12.

Compiti dell'ANPA

1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti i cui al precedente art. 11, si avvale dell'Agenzia nazionale per L'ambiente, la quale in particolare:

a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit;

b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri.

Art. 13.

Sistema di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio, il Comitato svolge le funzioni di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali, curando altresì la tenuta del relativo albo.

Art. 14.

Quote

1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema.

2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1, sono versate al capo XXXII - cap. 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate all'apposito capitolo n. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.

3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15.

Art. 15.

Procedura per l'utilizzo della dichiarazione di partecipazione

1. L'impresa che intende aderire al sistema di cui al regolamento CEE 1836/93 del Consiglio, per poter utilizzare la dichiarazione di partecipazione allo stesso, dovrà far pervenire quanto richiesto ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato V del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 16.

Programmi di attività del Comitato

1. I programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3, sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 17.

Compensi per il presidente ed i membri del Comitato

1. I compensi per il presidente, per il vice presidente, per i componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 18.

Risorse aggiuntive

1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio è realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli articoli 10 e 14 del presente regolamento quelli ex art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 1995

Il Miistro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 221

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: «5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale».

— Il testo dell'art. 01, comma 1, lettera *f)*, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge del 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente:

«1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) - e) (omissis);

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge del 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente:

«1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, comma 1, di interesse nazionale;».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 13 del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è il seguente:

«Art. 13 *(Riservatezza)*. — Gli organismi competenti, la Commissione, nonché qualsiasi altra persona interessata sono tenuti a non divulgare a terzi le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nel corso della valutazione di un prodotto per l'assegnazione del marchio.

Tuttavia, una volta presa la decisione di assegnazione del marchio, non possono in nessun caso essere considerate riservate le seguenti informazioni:

nome del prodotto;
fabbricante o importatore del prodotto;
ragioni e informazioni pertinenti che hanno motivato l'assegnazione del marchio di qualità ecologica».

— Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, reca: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294 (Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.

2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui».

95G0450

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 4 agosto 1995.

Integrazioni e modifiche al Programma degli interventi per Roma Capitale. (Repertorio n. 61-RC).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE ROMA CAPITALE E GIUBILEO DEL 2000

Vista la legge n. 396/1990;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1992 di approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio comunale di Roma n. 175 del 3 agosto 1995;

Vista la delibera n. 3/95 approvata in data 4 agosto 1995 a voti unanimi dalla commissione per Roma Capitale;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della deliberazione adottata dalla commissione per Roma Capitale:

Decreta:

1. Sono inseriti nel Programma degli interventi per Roma Capitale gli interventi di seguito riportati con il relativo codice:

Proponente comune di Roma:

c3.2.10 Sistemazione generale area S. Pietro

c3.2.11 Sistemazione generale area basilica S. Paolo fuori le Mura

c3.2.12 Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S. M. Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme

d1.24 Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi

d1.25 Tangenziale orientale

d1.26 Collegamento Olimpica-Pineta Sacchetti

d4.2.8 Linea metropolitana S. Giovanni-Musei Vaticani

d4.3.7 Nuove linee tranviarie

d5 Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi

Proponente provincia di Roma:

c3.1.11 Recupero dell'edificio di via dei Prefetti

2. Sono ridotte le assegnazioni finanziarie per gli interventi del Programma che qui di seguito si elencano, riportando a fianco di ciascuno di essi l'assegnazione di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1992, e sue successive modifiche e integrazioni, e la riduzione apportata:

		Assegnazioni precedenti (in lire)	Riduzioni (in lire)
a2.1.1.2	Esproprio aree relative alle infrastrutture in località Cecchignola	2.000.000.000	2.000.000.000
b1.2.9	Musei Capitolini: ristrutturazione	10.000.000.000	10.000.000.000
b2.5.	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei	8.000.000.000	1.647.218.355
b3.1.	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di:		
	Villa Torlonia: Villino dei Principi	4.600.000.000	1.059.745.197
	Villa Pamphili: Villa Vecchia	1.700.000.000	609.401.778
	Villa Carpegna: Casino Principale	4.600.000.000	1.401.849.000
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto	8.000.000.000	2.537.217.861
c3.1.10	Recupero ghetto: restauro Portico d'Ottavia	450.000.000	177.696.320
d1.13	Costruzione sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria	12.000.000.000	12.000.000.000
d2.1	Parcheggio Ostia Lido Centro	1.395.594.845	42.066.464
d2.1	Parcheggio Ostia Stella Polare	2.067.836.037	67.604.757
d2.1.1	Parcheggio pubblico stazione metro Magliana	9.805.000.000	8.000.000.000
d4.2.3	Nodi di scambio	2.000.000.000	2.000.000.000
d4.3.6	Ristrutturazione e ammodernamento rete tranviaria	42.000.000.000	457.200.268
e2.1.5	Centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi	4.300.000.000	4.300.000.000
			46.300.000.000

3. Le risorse finanziarie derivanti dalle riduzioni di cui al punto precedente sono assegnate agli interventi di cui al punto 1 secondo la ripartizione che segue:

		Assegnazioni (in milioni di lire)
c3.1.11	Recupero dell'edificio di via dei Prefetti	6.300
c3.2.10	Sistemazione generale area S. Pietro: indagini e progettazioni	1.000
c3.2.11	Sistemazione generale area basilica S. Paolo fuori le Mura: indagini e progettazioni	800
c3.2.12	Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S. M. Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme: indagini e progettazioni	1.500
d1.24	Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi: indagini e progettazioni	5.000
d1.25	Tangenziale orientale: indagini e progettazioni	7.000
d1.26	Collegamento Olimpica-Pineta Sacchetti: indagini e progettazioni	1.700
d4.2.8	Linea metropolitana S. Giovanni-Musei Vaticani: indagini e progettazioni	18.000
d4.3.7	Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni	3.500
d5	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi: indagini e progettazioni	1.500
		46.300

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, 4 agosto 1995

Il Sottosegretario di Stato: SCALZINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 375

95A5689

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 giugno 1995.

Riparto del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'anno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con il quale a decorrere dall'anno 1993 è stato attivato il Fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che il citato art. 42, comma 2, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Visto il decreto ministeriale n. 25000/579 datato 15 ottobre 1994 (registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1994, registro n. 2, foglio n. 338), con il quale, fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado, sono stati considerati beneficiari di contributi in capitale sul Fondo nazionale speciale per gli investimenti gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, nonché le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado un indice sintetico superiore a 9, con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 abitanti e del numero medio di componenti per famiglia, e sono state individuate le opere ammissibili a contribuzione;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1995 (registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1995, registro n. 1, foglio n. 315), con il quale, in relazione al numero delle domande pervenute, è stata ravvisata l'opportunità di escludere dal riparto del predetto fondo gli enti che ne hanno beneficiato per l'anno 1993 e di includere, fino ad esaurimento dello stanziamento del predetto fondo, anche gli enti con indice di degrado sintetico inferiore a 9, con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 abitanti e del numero medio di componenti per famiglia, nel rispetto della graduatoria generale di cui alla premessa del già citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1994;

Sentite, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, nel corso di una riunione svoltasi in data 12 maggio 1995, di cui è stato redatto apposito verbale;

Decreta:

Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'anno 1994 è così ripartito:

1) enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221:

Comune	Provincia	Finanziamento concesso
Monopoli	BA	1.000.000.000
S. Lorenzo Maggiore	BN	1.000.000.000
Teverola	CE	1.000.000.000
Ragalna	CT	1.190.000.000
Montalbano Ionico	MT	1.000.000.000
Nola	NA	590.000.000
S. Paolo Belsito	NA	270.000.000
Termini Imerese	PA	1.000.000.000

2) comuni in condizioni di degrado:

Comune	Provincia	Finanziamento concesso
San Luca	RC	1.310.000.000
San Luca	RC	510.000.000
Taurano	AV	300.000.000
Cannalonga	SA	283.000.000
Cannalonga	SA	98.000.000
Cannalonga	SA	54.000.000
Torella dei Lombardi	AV	342.000.000
Torella dei Lombardi	AV	620.000.000
Tufino	NA	110.000.000
Tufino	NA	100.000.000
Scala Coeli	CS	1.000.000.000
Volla	NA	500.000.000
Nureci	OR	500.000.000
Mariglianella	NA	600.000.000
Laino Castello	CS	550.000.000
Macchiagodena	IS	1.000.000.000
Escalaplano	NU	1.200.000.000
Pabillonis	CA	225.000.000
Pabillonis	CA	150.000.000
Pabillonis	CA	151.000.000
Castello di Cisterna	NA	1.000.000.000

Comune	Provincia	Finanziamento concesso
S. Giorgio Ionico	TA	670.000.000
S. Giorgio Ionico	TA	310.000.000
Baselice	BN	950.000.000
Barrali	CA	400.000.000
Gesico	CA	300.000.000
Nuragus	NU	340.000.000
Nuragus	NU	248.000.000
Foiano di Val Fortore	BN	150.000.000
Fornelli	IS	1.000.000.000
Ilbono	NU	810.000.000
Campora	SA	200.000.000
Selegas	CA	1.016.000.000
San Basilio	CA	150.000.000
Tocco Caudio	BN	630.000.000
Avetrana	TA	1.000.000.000
Monte San Giacomo	SA	200.000.000
Monte San Giacomo	SA	360.000.000
Monte San Giacomo	SA	160.000.000
S. Marzano di S. Giuseppe	TA	700.000.000
S. Marzano di S. Giuseppe	TA	320.000.000
Goni	CA	220.000.000
Goni	CA	65.000.000
Goni	CA	76.000.000
Valle di Maddaloni	CE	678.000.000
Valle di Maddaloni	CE	100.000.000
Torre S. Susanna	BR	1.000.000.000
Corleto Monforte	SA	500.000.000
Corleto Monforte	SA	115.000.000
Palmariggi	LE	500.000.000
Palmariggi	LE	215.000.000
Terelle	FR	745.000.000
Terelle	FR	206.000.000
Banzi	PZ	69.000.000
Banzi	PZ	560.000.000
Pago Veiano	BN	160.000.000
Serri	NU	984.000.000
Frasso Telesino	BN	89.000.000
Limbadi	CZ	750.000.000
Limbadi	CZ	280.000.000
S. Angelo a Scala	AV	200.000.000
S. Nazzaro	BN	215.000.000
Asuni	OR	500.000.000
Foglianise	BN	200.000.000
Foglianise	BN	850.000.000
Maierato	CZ	19.000.000
Maierato	CZ	62.000.000
Capistrano	CZ	300.000.000
Lapio	AV	380.000.000
Lapio	AV	153.000.000
Lapio	AV	97.000.000
Gonnosfanadiga	CA	360.000.000
Gonnosfanadiga	CA	600.000.000
Candida	AV	900.000.000
Zumpano	CS	650.000.000
Raviscanina	CE	350.000.000
Collinas	CA	16.000.000
Collinas	CA	10.000.000
Collinas	CA	274.000.000
Villanovafranca	CA	450.000.000
Villanovafranca	CA	150.000.000
Paulilatino	OR	64.000.000
Paulilatino	OR	1.225.000.000
Montoro Superiore	AV	1.000.000.000
Calvi	BN	672.000.000
Teora	AV	285.000.000
Celle di Bulgheria	SA	350.000.000
Cancellara	PZ	213.000.000
Cancellara	PZ	795.000.000
Montallegro	AG	1.000.000.000
S. Agata de' Goti	BN	340.000.000
S. Agata de' Goti	BN	493.000.000
Ortacesus	CA	1.000.000.000

L'erogazione dei finanziamenti ai predetti enti locali sarà disposta con provvedimenti formali nei quali verrà specificata l'opera da realizzare.

L'onere complessivo di L. 49.052.000.000 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1994.

Roma, 16 giugno 1995

Il direttore generale: SORGE

95A5697

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° agosto 1995.

Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, quale centro di referenza nazionale per la leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante norme per le misure di lotta contro le malattie epizootiche degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, di riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;

Vista la decisione del Consiglio n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento previsti dalla direttiva 86/469/CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 contenente le norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 contenente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante modifiche al decreto ministeriale 21 settembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1992 recante modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, ed all'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 riguardanti il piano nazionale per controllo ed il risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, di recepimento delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto conto anche delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche nello studio e nella diagnosi della leucosi bovina enzootica;

Ritenuto opportuno coordinare, attraverso un unico centro di riferimento, l'attività di vigilanza e controllo svolta su tutto il territorio nazionale;

Vista la necessità di adeguare l'attività diagnostica alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un centro di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari, sistemi di sicurezza e antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità sulla funzionalità ed affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui è dotato il centro di referenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, per essere considerato Centro di referenza nazionale per la leucosi bovina enzootica;

Decreta:

Art. 1.

Il centro per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, viene riconosciuto Centro di referenza nazionale.

Art. 2.

Il centro di referenza, di cui al precedente art. 1, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

a) coordinare l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei metodi di diagnosi, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità;

b) fornire ai laboratori nazionali tutte le indicazioni per il prelievo, il conferimento e l'invio dei campioni al Centro di referenza nazionale;

c) fornire ai laboratori nazionali le indicazioni e i protocolli operativi necessari per l'esecuzione degli esami diagnostici sui campioni prelevati da specie animali recettive alla leucosi bovina enzootica;

d) produrre i reagenti diagnostici secondo la normativa vigente e standardizzare gli stessi e quelli prodotti dai laboratori autorizzati;

e) provvedere alla diagnosi di laboratorio, attraverso l'esame istopatologico o altri metodi idonei, dei casi sospetti di linfosarcoma riscontrati in sede di esame anatomopatologico di animali recettivi alla leucosi bovina enzootica;

f) proporre e coordinare ricerche, d'intesa con il Ministero della sanità, finalizzate all'individuazione di nuovi metodi diagnostici, informando successivamente i laboratori nazionali;

g) effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche diagnostiche e sugli aspetti epidemiologici della malattia;

h) predisporre relazioni annuali sulla situazione epidemiologica della leucosi bovina enzootica nel Paese, sulla base dei risultati derivanti dall'attività diagnostica dei laboratori nazionali, e sulle attività svolte dal centro stesso;

i) assicurare il collegamento con il laboratorio di referenza della CEE (Statens Veterinarie Serumlaboratorium, Copenaghen, Danimarca) al fine di garantire una costante uniformità di funzionamento e di provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie utili all'aggiornamento costante delle metodologie di laboratorio.

Art. 3.

I laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, degli istituti universitari e di altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività concordando le iniziative riguardanti la leucosi bovina enzootica con il centro di referenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni in contrasto o incompatibili con il presente decreto.

Alle spese di funzionamento del Centro di referenza della leucosi bovina enzootica, l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate. Ulteriori finanziamenti potranno essere assegnati sulla base di programmi di attività specificamente presentati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, e da questa approvati e verificati.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in applicazione.

Roma, 1° agosto 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A5695

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, 21 ottobre 1981 e 9 febbraio 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relative alle tipologie ed alle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» formulata dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», in conformità della proposta formulata dal citato comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978, 21 ottobre 1981 e 9 febbraio 1990, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» nelle tipologie «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva», «Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante», «Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito», «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico», «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti «Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva, Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante, Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI».

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti:

Verdicchio dei Castelli di Jesi;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore

Art. 2

I vini a denominazione di origine «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati od autorizzati nelle province di Ancona e Macerata raggiungendo congiuntamente o singolarmente la percentuale massima del 15%.

Art. 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ricade nelle province di Ancona e Macerata ed è così delimitata: parte dal punto di incontro dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni-Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimità di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico sino al Cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76 sino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi, in prossimità della Fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa per S. Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. Vito-S. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i Comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

L'uso della menzione «Classico» per il vino Verdicchio dei Castelli di Jesi, è riservata al vino prodotto nella zona originaria più antica. Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima della invaiatura, per non più di due interventi nel periodo primaverile-estivo.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.

Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

Vino	Resa uva/Ha
Verdicchio dei Castelli di Jesi	t. 14
Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva	t. 11
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico	t. 14
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore	t. 11
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva	t. 11

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettaro/ettolitro di vino, non deve essere superiore a 98 Hl per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico», mentre per le tipologie «Riserva», «Classico» «Superiore» e «Classico Riserva» non deve essere superiore a 7 Hl.

La resa media per ceppo è di 6,4 kg per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico» e 5 kg per le tipologie «Riserva», «Classico Superiore» e «Classico Riserva».

La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmenteoperazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:

Vino	Vol. %
Verdicchio dei Castelli di Jesi	10,5
Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva	11,5
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico	10,5
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore	11,5
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva	11,5
Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante	9,5
Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito	14,0

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, sia con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Verdicchio dei Castelli di Jesi:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco minimo: 17 per mille.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo 16 per mille.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore:

colore: paglierino;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva:

colore: paglierino;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 12,5%;

acidità totale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino Verdicchio dei Castelli di Jesi, può essere designato in etichetta con la menzione «Riserva» se deriva da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 2 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% ed abbia superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi di cui almeno 6 in bottiglia.

L'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

La menzione «Riserva» non può essere aggiunta alla qualifica «Superiore». I vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico» possono essere confezionati in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.

Per l'immissione al consumo dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva», «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva» sono ammessi soltanto recipienti di vetro, della capacità di litri: 0,375, 0,500, 0,750, 1,50, 3,00; per tutti è obbligatoria la chiusura con tappo a sughero

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche.

Le uve destinate alla produzione del vino base spumante, devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo di 9.5 gradi.

La menzione aggiuntiva «Riserva», potrà essere utilizzata dopo almeno 9 mesi di permanenza sulle fecce.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con menzione «Classico», «Superiore» e «Riserva».

Art. 9.

Le uve idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine «Verdicchio dei Castelli di Jesi» possono essere destinate alla produzione del tipo «Passito» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 23%;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%;

l'immissione al consumo del «Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito» non può avvenire prima del dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 14% vol. fino ad un massimo complessivo di 19% vol.;

• l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui agli articoli 3 e 5;

il «Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito», all'atto dell immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: armonico, vellutato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo di 15% vol di cui almeno 12% svolti;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 10.

I conduttori iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», in sede di vendemmia possono rivendicare alla camera di commercio territoriale, le seguenti tipologie: Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva, Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito e Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante. È consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 164/1992.

95A5698

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1995.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale [del programma] di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti del collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 9 marzo 1994, n. 346171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1994, con il quale la società Safim Factor S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5759186, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1994, n. 348268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a.;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 1995, n. 546882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995, recante «sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma»;

Vista la lettera del 7 luglio 1995, con la quale il dott. Salvatore Guarracino ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro del comitato di sorveglianza della società Safim Factor S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, motivate «dagli onerosi impegni di lavoro dallo stesso svolti alle dipendenze della Banca nazionale del lavoro»;

Dovendosi provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Desiderio, nato a Venezia il 17 dicembre 1959, è nominato membro del comitato di sorveglianza della società Safim Factor S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5759/86, in sostituzione del dott. Salvatore Guarracino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5696

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 concernente: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994), concernente: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricompense nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali ed è pertanto da includere — soltanto al predetto

scopo di partecipare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel comparto delle regioni e delle autonomie locali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle regioni e delle autonomie locali è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5690

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 concernente: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994), concernente: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricompense nel comparto del personale dei Ministeri, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di parteci-

pare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministri di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), recante «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel comparto dei Ministri di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei Ministeri è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5691

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 concernente: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994), concernente: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di

partecipare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel comparto delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5692

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994, 21 febbraio 1995 e 4 agosto 1995 concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994), del 21 febbraio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995) e del 4 agosto 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1995), concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici

non economici di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), del 21 febbraio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995) e del 4 agosto 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1995), recanti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto degli enti pubblici non economici di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto degli enti pubblici non economici è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5693

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994 e 6 marzo 1995 concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994) e del 6 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1995), concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale di cui cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), e del 6 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1995), recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del Servizio sanitario nazionale è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5694

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Rettifica alla deliberazione CIPI 28 dicembre 1993 con la quale è stato aggiornato il contratto di programma Mism - Bull HN S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificatamente indicati si applicano le disposizioni della legge 10 marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che all'art. 1, comma 21, prevede fra l'altro la soppressione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, con il quale è stato emanato il regolamento per la definizione delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *g*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recanti disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, con la quale è stato aggiornato il contratto di programma stipulato in data 10 maggio 1990 tra il Ministro per il Mezzogiorno e la Bull HN S.p.a.;

Considerato che, per mero errore materiale, nella predetta delibera CIPI del 28 dicembre 1993, punto 2, lettera *c*), è stato indicato che i progetti di ricerca previsti dall'aggiornamento sono 8 in luogo di 7;

Considerato altresì, che l'importo complessivamente destinato ai suddetti progetti pari a lire 100,770 miliardi, resta invariato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I progetti di ricerca previsti dall'aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 10 maggio 1995 tra il Ministro per il Mezzogiorno e la Bull HN S.p.a. sono 7 e non 8 come erroneamente indicato al punto 2, lettera *c*) della delibera CIPI del 28 dicembre 1993, richiamata in premessa.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180

95A5703

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di alcune misure nel settore agricolo, concernenti talune azioni del FEOGA-garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per gli anni 1994 e 1995.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visti i regolamenti CEE n. 270/79, n. 458/80, n. 1859/82, n. 1094/88, n. 4115/88, n. 1609/89, e n. 2328/91, che prevedono interventi da effettuarsi nel settore agricoltura;

Vista la nota n. 3872 in data 17 maggio 1995, con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica il fabbisogno finanziario del regolamento CEE n. 4115/88 per l'anno 1994;

Vista la nota n. 5428 in data 3 luglio 1995, con la quale il predetto Ministero quantifica, fra l'altro, il fabbisogno finanziario relativo all'anno 1995 per alcune misure nel settore agricolo concernenti talune azioni del FEOGA-garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per gli anni 1994 e 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione di alcune misure nel settore agricolo concernenti talune azioni del FEOGA-garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, è disposto, per gli anni 1994 e 1995, cumulati nel 1995, un finanziamento di 370,4 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, così come indicato nella allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. Per l'attuazione del regolamento CEE n. 1094/88 (set-aside), restano confermate le modalità determinate dalla delibera CIPE 12 settembre 1989, modalità che si estendono anche al regolamento CEE n. 2328/91, titolo VII e VIII. All'attuazione dei regolamenti CEE n. 1609/89, n. 1859/82, n. 4115/88, n. 458/80 e n. 270/79 si provvede sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione interviene, limitatamente alla quota parte nazionale, per azioni cofinanziate dalla Unione europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti ma non cofinanziati, sia degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. Tuttavia, per i regolamenti CEE n. 270/79 e n. 458/80 concernenti, rispettivamente, la divulgazione agricola e la ristrutturazione dei vigneti il Fondo di rotazione continua ad anticipare la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1995 e, comunque, fin quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali assicura i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione centrale interessata.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 184

ALLEGATO

FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N 183 - ANNI 1994-95

	Miliardi di lire
Azioni del FEOGA-garanzia di carattere strutturale:	
Regolam. n 1094/88 (set-aside)	270,6
Regolam. n. 1609/89 (set-aside con forestazione)	10,0
Regolam. n. 4115/88 (estensivizzazione)	45,2
Regolam. n. 2328/91 (titoli VII e VIII - zone sensibili e misure forestali)	11,0
Interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93:	
Regolam. n. 458/80 (ristrutturazione vigneti)	4,0
Regolam n. 270/79 (divulgazione agricola)	23,0
Regolam n. 1859/82 (rete RICA)	6,6
TOTALE COMPLESSIVO	370,4

95A5700

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Riparto di somme in favore dei comuni disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati per gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che, in applicazione della delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce, all'art. 12, il trasferimento delle competenze e delle funzioni già del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 1980-81 al Ministero dei lavori pubblici;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 che, al fine di una coerente applicazione dei criteri fissati nella medesima deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi ai singoli comuni all'acquisizione degli elementi da comunicarsi da parte dei sindaci mediante la compilazione della scheda di rilevazione allegata alla delibera medesima, nonché ai risultati derivanti dalle verifiche in loco svolte da apposite unità ispettive;

Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993 con le quali sono state assegnate, rispettivamente, ai comuni disastrati e gravemente danneggiati o danneggiati somme a valere sulle disponibilità finanziarie recate dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, per l'anno 1992 pari a L./mld 432,621 per i comuni disastrati e L./mld 661,156 a favore dei comuni gravemente danneggiati e danneggiati, finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e le altre finalità indicate nelle delibere stesse;

Vista la delibera CIPE 11 ottobre 1994 che, nel prendere atto dell'istruttoria svolta relativamente alle residue priorità *a)* e priorità *b)* da cui scaturiva un fabbisogno pari a 6.400 miliardi, superiore alle disponibilità esistenti, determinava sub-criteri ed impartiva direttive per l'utilizzazione dei fondi disponibili, ai sensi anche della legge n. 493/1993, provvedendo alla ripartizione tra i comuni interessati della somma di L./mld 2.035,127494, con un accantonamento per istruttorie tuttora in corso di 300 miliardi, a valere sugli stanziamenti previsti per gli anni 1993 e 1994 dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32;

Vista la delibera CIPE 10 maggio 1995 riguardante la determinazione del valore massimo di riferimento per la valutazione dei costi di urbanizzazione primaria;

Considerato che l'erogazione delle somme previste dalla delibera 11 ottobre 1994 veniva subordinata alla effettuazione di sistematiche verifiche in loco da parte del Ministero dei lavori pubblici;

Tenute presenti le risultanze delle visite ispettive effettuate dal Ministero dei lavori pubblici, sulla base, per quanto concerne la concessione di contributi a privati in priorità *a)* e *b)*, di elenchi nominativi di soggetti, di cui è stata verificata la situazione alloggiativa anche con l'assistenza di organi di polizia;

Tenuto presente che negli atti trasmessi dai comuni interessati in esecuzione di quanto previsto al punto 4 della delibera CIPE 11 ottobre 1994 sono evidenziate risorse ancora disponibili presso i comuni stessi, risorse che ai sensi delle normative vigenti e delle direttive CIPE debbono essere tenute presenti in sede di assegnazione fondi;

Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. In applicazione alla delibera CIPE 11 ottobre 1994, le somme indicate come «assegnazione netta» nella tabella 1 allegata alla medesima delibera, possono essere

immediatamente utilizzate, senza alcuna ulteriore autorizzazione ministeriale, nel limite del 50% di tali somme; le disponibilità giacenti presso i comuni stessi sono immediatamente utilizzabili quale cassa entro il limite sopra citato.

2. La residua quota, unitamente alle risorse indicate dai comuni stessi quale giacenza ancora disponibile, in applicazione del punto 4 della medesima delibera 11 ottobre 1994, sarà resa utilizzabile non appena saranno ultimate le operazioni di elaborazione dei dati, comunque non oltre il 30 settembre 1995.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 179

95A5701

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Accelerazione del completamento dei progetti FIO.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti occupazione»;

Visto l'art. 17, commi 31 e 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, richiamando l'art. 21 della legge 26 aprile 1983. n. 130. e l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attribuisce al CIPE il compito di definire i criteri di ripartizione dell'ammontare complessivo del FIO tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento;

Viste tutte le proprie delibere con le quali è stato ripartito il FIO e sono stati dettati i criteri di ammissibilità e le procedure attuative, nonché quelle di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei finanziamenti ai singoli progetti ammessi:

Considerato che nell'anno 1989 si è registrato l'ultimo stanziamento annuale del FIO;

Considerato che, in rapporto agli obiettivi del FIO di rilancio degli investimenti e connessa occupazione, condizione di ammissibilità al finanziamento FIO era — tra l'altro — la realizzabilità del progetto in un arco temporale non superiore a cinque anni;

Considerato che a tutt'oggi sono ancora in corso di realizzazione progetti finanziati attraverso diverse annualità di FIO e che pertanto si è in presenza di presupposti che legittimerebbero l'adozione di provvedimenti di revoca per sopravvenuta carenza di un requisito essenziale;

Ritenuto, peraltro, che l'opportunità di adottare provvedimenti di revoca deve essere valutata sulla base del pubblico interesse a:

a) non lasciare incompiute opere per le quali sono stati già utilizzati fondi pubblici e che hanno già raggiunto una certa percentuale di realizzazione;

b) fronteggiare la contrazione di occupazione che caratterizza il presente periodo di recessione economica, tenuto anche conto della già richiamata funzione istituzionale del FIO, a suo tempo introdotto come strumento specifico di intervento anticongiunturale;

Ritenuto pertanto che l'ottimizzazione dei risultati connessi con le finalità del FIO è tuttora perseguibile anche attraverso il tardivo completamento delle opere finanziate;

Ritenuto peraltro che la realizzazione integrale dei progetti deve essere raggiunta nel minor tempo possibile, adottando strumenti che ne agevolino la conclusione e consentano ai singoli beneficiari dei finanziamenti il miglior utilizzo globale di questi ultimi;

Delibera:

Entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, i beneficiari (amministrazioni dello Stato e regioni) dei finanziamenti FIO '82, '83, '84, '85, '86 e '89 presentano al CIPE, per l'approvazione, un programma di completamento finalizzato alla conclusione delle singole iniziative, anche attraverso una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite a ciascun soggetto, fermo restando il limite massimo del finanziamento globalmente concesso a ciascun beneficiario.

I citati programmi di completamento devono essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione del CIPE, pena la revoca del finanziamento complessivamente non utilizzato. I singoli beneficiari inviano semestralmente al CIPE un rapporto sull'avanzamento del programma che costituisce condizione per il trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie nel semestre successivo.

Restano valide le disposizioni che stabiliscono riserve in favore di interventi concernenti il settore ambientale.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178

95A5702

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991/93, che, nell'art. 15, tabella *C*, prevede per l'Università di Padova l'istituzione della facoltà di economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992, con il quale sono state apportate delle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Visto il proprio decreto n. 74 del 15 dicembre 1993 col quale è stata istituita la facoltà di economia con il corso di laurea in economia e commercio;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 gennaio 1995 con il quale è stato nominato il comitato della facoltà di economia dell'Università di Padova;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 5, e con lo scorrimento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 6.

Facoltà di economia

1. La facoltà di economia conferisce la seguente laurea:

1) laurea in economia e commercio.

Art. 7.

Laurea in economia e commercio

1. La facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio.

2. Qualora siano disponibili le risorse necessarie, il consiglio di facoltà può deliberare, dopo aver acquisito il parere conforme del senato accademico, l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea previsti dal vigente ordinamento didattico della facoltà di economia.

3. Dell'indirizzo eventualmente seguito sarà data menzione nei diplomi di laurea.

4. La durata del corso di studi per la laurea è di quattro anni.

5. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Nell'osservanza del precedente comma 5, i criteri e le prove di selezione dei soggetti cui la legge consente l'iscrizione alla facoltà di economia sono determinati dal consiglio di facoltà.

7. I trasferimenti da altre sedi o facoltà sono ammessi limitatamente alle disponibilità rispetto al numero massimo di cui al comma 5.

8. Ai sensi del vigente ordinamento didattico e salvo quanto previsto dai successivi commi da 22 a 25, il consiglio di facoltà può attivare i seguenti insegnamenti:

AREE ECONOMICHE

P01A *Economia politica:*
analisi economica;
dinamica economica;
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01B *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia dell'ambiente;
economia del lavoro;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
economia sanitaria;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01C *Scienza delle finanze:*
economia dei beni e delle attività culturali;
economia dei tributi;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01D *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01E *Econometria:*
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica;
econometria applicata;
economia politica;
metodi econometrici.

P01F *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
economia politica;
politica economica;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*
economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica;
politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia politica;
politica dello sviluppo economico;
politica economica;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia del settore dei trasporti;
economia industriale;
politica economica.

P01J *Economia regionale:*
economia dei trasporti;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P03X *Storia economica:*

storia dei trasporti;

storia del commercio;

storia della finanza pubblica;

storia dell'agricoltura;

storia della moneta e della banca;

storia delle assicurazioni e della previdenza;

storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dell'industria;

storia economica;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola.

M06B *Geografia economico-politica:*

cartografia tematica;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

organizzazione e pianificazione del territorio;

politica dell'ambiente;

sistemi informativi geografici.

AREE AZIENDALI

P02A *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B *Economia e gestione delle imprese:*

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e gestione dell'innovazione aziendale;

economia e direzione delle imprese di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;

economia e tecnica della pubblicità;

economia e tecnica della comunicazione aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C *Finanza aziendale:*

analisi finanziaria;

finanza aziendale;

finanza aziendale internazionale.

P02D *Organizzazione aziendale:*
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione e controllo aziendale;
organizzazione e gestione delle risorse umane.

P02E *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dei mercati finanziari;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Merceologia:*
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
teoria e tecnica della qualità delle merci.

AREE GIURIDICHE

N01X *Diritto privato:*
diritto civile;
diritto di famiglia;
istituzioni di diritto privato.

N03X *Diritto agrario:*
diritto agrario;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.

N02A *Diritto commerciale.*
diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare;
diritto industriale.

N05X *Diritto dell'economia:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto delle assicurazioni;
diritto del mercato finanziario;
diritto internazionale dell'economia;
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N06X *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime.

N07X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N08X *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N09X *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo.

N10X *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N13X *Diritto tributario:*
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato.

N14X *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N15X *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale del lavoro.

N17X *Diritto penale:*
diritto e procedura penale militare;
diritto penale;
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
istituzioni di diritto e procedura penale.

AREE MATEMATICO-STATISTICHE

S01A *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi delle serie storiche;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*
analisi demografica;
biodemografia;
demografia;

demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie:
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi e modelli per le scelte economiche;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01B *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01C *Geometria:*
geometria.

A02A *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e controllo delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

9. Il consiglio di facoltà può altresì attivare gli insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al precedente comma fino ad un massimo di otto per il corso di laurea o per ciascun indirizzo attivato.

10. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei diplomi di corsi universitari dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingua straniera e di informatica.

11. Il consiglio di facoltà determina, nel proprio regolamento, i criteri per i riconoscimenti degli insegnamenti.

12. Al fine del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII dell'ordinamento didattico vigente e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

13. Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti fra i caratterizzanti in corso di laurea ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

14. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

15. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente il consiglio di facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli elencati nei precedenti commi 8 e 9, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A economia politica;

due nell'elenco P02A economia aziendale;

uno nell'elenco P03X storia economica;

uno nell'elenco N01X diritto privato;

uno nell'elenco N09X istituzioni di diritto pubblico;

uno nell'elenco S01A statistica;

due complessivamente negli elenchi:

S04A matematica per le applicazioni economiche;
S04B matematica finanziaria e scienze attuariali.

16. Gli insegnamenti che compaiono in più settori possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

17. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

18. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventidue annualità, le prove di idoneità richieste, concernenti la lingua inglese e le conoscenze informatiche di base, e l'esame di laurea.

19. Sono caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, in base al recente ordinamento didattico, i seguenti insegnamenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente fra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente fra i fondamentali);

statistica economica.

20. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

21. Qualora siano attivati, ai sensi del comma 2 del presente statuto, indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea previsti dal vigente ordinamento didattico della facoltà di economia, sono caratterizzanti gli insegnamenti indicati dai rispettivi articoli 12 e seguenti del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. I piani di studio devono in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea.

22. Il consiglio di facoltà può integrare, ai sensi del vigente ordinamento didattico, l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati con altri quattro insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

23. Il consiglio di facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

24. Il consiglio di facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

25. Il consiglio di facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salva la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

26. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore. Sulla concreta determinazione è competente la facoltà.

27. La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

28. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

29. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

30. Il consiglio di facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso il consiglio di facoltà deve altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del comma 19 del presente statuto e degli altri vincoli dell'ordinamento.

31. Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità in lingua ed in conoscenze informatiche di base, nonché dell'esame di laurea nel rispetto dei vincoli posti dagli altri organi di Ateneo e dalle norme vigenti.

32. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 20 settembre 1995

Il rettore: MURARO

95A5709

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1995), convertito, senza modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Art. 1.

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 174 miliardi per l'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, determinato in lire 174 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 621/1994 reca attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A5798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in decima seduta comune, giovedì 5 ottobre 1995, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'art. 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

95A5799

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante: «Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante: «Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995.

95A5763

Mancata conversione del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo».

Il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995.

95A5764

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 ottobre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1609,99
ECU	2083,01
Marco tedesco	1122,73
Franco francese	325,94
Lira sterlina	2550,22
Fiorino olandese	1002,80
Franco belga	54,604
Peseta spagnola	13,034
Corona danese	289,75
Lira irlandese	2601,74
Dracma greca	6,905
Escudo portoghese	10,737
Dollaro canadese	1203,28
Yen giapponese	15,991
Franco svizzero	1394,17
Scellino austriaco	159,71
Corona norvegese	255,98
Corona svedese	231,59
Marco finlandese	375,11
Dollaro australiano	1227,13

95A5797

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.21811.XV.J(690) del 26 luglio 1995, i manufatti esplosivi da impiegare nel campo della ricerca e coltivazione di idrocarburi che la società Schlumberger italiana S.p.a. intende importare sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito specificato:

II categoria - gruppo *A*

N.	Denominazione	P/N	Espl	Peso (g)	N. ONU div. rischio, classe compatibilità	
1	51B Hyperjet II RDX	H. 334497	RDX	38,2	0440	1.4D
2	34B Hyperjet II HMX . . .	H. 429586	HMX	21,0	0441	1.4S
3	20ES Puncher HNS	H. 429595	HNS	4,0	0441	1.4S
4	20DM Puncher HNS	H. 429596	HNS	4,0	0441	1.4S
5	20DL Puncher HNS.	H. 429597	HNS	4,0	0441	1.4S
6	2 1/8" Enerjet III HMS . .	H. 448085	HMX	15,0	0441	1.4S
7	1 11/16" Enerjet III RDX .	H. 448220	RDX	11,0	0441	1.4S
8	16CL Puncher HNS	H. 448254	HNS	2,0	0441	1.4S
9	16DS Puncher HNS	H. 448255	HNS	2,0	0441	1.4S
10	1 11/16" Ultrapac RDX	H. 448315	RDX	22,0	0441	1.4S
11	1 635" Enerjet III RDX	H. 448360	RDX	11,0	0441	1.4S
12	34JL Ultrajet HNS . .	H. 448785	HNS	22,4	0440	1.4D
13	41B Hyperjet II RDX.	H. 523002	RDX	22,5	0441	1.4S

prodotti dalla società Schlumberger Perforating & Testing - Rosharon - Texas (U.S.A.)

N.	Denominazione	P/N	Espl	Peso (g)	N. ONU div. rischio, classe compatibilità	
1	Tubing Cutter 1 687"RDX	B. 030786	RDX	21,0	0441	1.4S
2	Tubing Cutter 2 062"RDX	B. 030795	RDX	22,7	0441	1.4S
3	Tubing Cutter 2.250"RDX . .	B. 030801	RDX	22,7	0441	1.4S
4	Tubing Cutter 2 312"RDX . .	B. 030804	RDX	39,0	0367	1.4S
5	Tubing Cutter 1 580"RDX . .	B. 030893	RDX	39,0	0367	1.4S
6	Tubing Cutter 2 062"HMX . .	B. 030900	HMX	55,0	0059	1.1D
7	Drill Collar S.T.2.00"HMX. .	B. 030946	HMX	1656.	0349	1.4S
8	Drill Collar S.T 2.00"RDX	B. 075726	RDX	1656	0349	1.4S

prodotti dalla società Goex International Inc - Cleburne - Texas (U.S.A.)

N.	Denominazione	P/N	Espl	Peso (g)	N. ONU div. rischio, classe compatibilità	
9	Tubing Cutter 2 1/32"HMX . .	B. 030281	HMX	20,5	0441	1.4S
10	Tubing Cutter 2.70"HMX	B. 030284	HMX	22,5	0441	1.4S
11	Drill Pipe Cutter 3 5/16"HMX	B. 030881	HMX	61,0	0059	1.1D
12	Casing Cutter 4 00"RDX . .	B. 030883	RDX	110,0	0059	1.1D
13	Casing Cutter 5 1/2"RDX . . .	B. 030887	RDX	253,0	0059	1.1D
14	Casing Cutter 8.18"RDX	B. 030891	RDX	407,0	0059	1.1D
15	Drill Pipe Cutter 2 3/8"HMX	B. 031011	HMX	22,0	0441	1.4S

prodotti dalla società Jet Research Center Inc. - Alvarado - Texas (U.S.A.)

N.	Denominazione	P/N	Espl	Peso (g)	N. ONU div. rischio, classe compatibilità	
16	Colliding Tool HMX 1 79"300°F . .	B. 077055	HMX	550,0	0441	1.4S
17	Colliding Tool HNS 1.79"480°F	B. 077056	HNS	550,0	0441	1.4S

prodotti dalla società Swetech AB - Svezia.

Detonating Cord HNS Lead Covered 87 GN/ft 18,59/m HNS H429816 n. ONU 0289 1.4D prodotta dalla società Owen Oil Tool Inc. - Forth Worth - Texas (U.S.A.)

Con decreto ministeriale n. 559/C.9054 XVJ (701) del 17 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Mina VS - Dafm 3», che la ditta Valsella Meccanotecnica S.p.a. intende far assemblare da società autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9886.XVJ (795) del 17 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Estopin Plastificado (d.f. Stoppino doppia Guaina)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla società Fuegos Artificiales A. Caballer - Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15123.XVJ (590) del 28 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Munizione antiuomo VS-AMLR21 per istrice LR», che la ditta Valsella Meccanotecnica S.p.a. intende far assemblare da società autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15124.XVJ (591) del 28 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Munizione antiuomo per istrice SR VS-AMSR21», che la ditta Valsella Meccanotecnica S.p.a. intende far assemblare da società autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A5717

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20619.XV.J(527) del 22 febbraio 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «30 Balls Magical Shots (d.f. Magical 30 palline)» che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla Repubblica popolare cinese dalla ditta Horse Band è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9327.XV.J(774) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 3 di colore oro», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9328.XV.J(775) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 2 multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9332.XV.J(779) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 1 di colore blu», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9333.XV.J(755) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 2 di colore rosso», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9334 XV J(762) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 4 di colore bianco», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 9336.XV.J(764) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 3 di colore blu», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9338.XV.J(772) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 3 di colore verde», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9340 XV.J(770) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 1 di colore rosso», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9349.XV.J(757) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 1 di colore oro», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9351.XV J(759) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 1 multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9879.XV.J(783) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Rubin Rakete (d.f. Rubino rosso luci e stelle)» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhou Vr (Rep. popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9348.XV.J(756) del 23 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Mig 100», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9882.XV.J(799) del 28 agosto 1995, l'artifizio pirotecnico denominato: «Gruppo di accensione P/N 010D2001-01» che la società Meteor costruzioni aeronautiche ed elettroniche S.p.a. intende produrre presso lo stabilimento della ditta Coccia Pirotecnica S.p.a., sita in Paliano (Frosinone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9895.XV.J(786) del 28 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Night Shell (d.f. Notte di fuoco)» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhou Vr (Rep. popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A5716

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica 5 settembre 1995 sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Mar. ord Emanuele Cavacini, nato il 10 maggio 1963 a Roma — «Sottufficiale in servizio presso il nucleo porto del reparto logistico di contingenza, in qualità di operatore di mezzi speciali, venuto a conoscenza, in ore serali, che due militari del reparto erano stati feriti ad opera di cecchini somali, si poneva alla testa di un nucleo di soccorso costituito da altri due sottufficiali e da un caporale paracadutista. Con tempestività si portava a bordo di un'autovettura da ricognizione nei pressi del luogo in cui giacevano i commilitoni colpiti Continuando il fuoco nemico, appiedava a distanza di sicurezza e dirigeva il movimento del nucleo, a coppie ed al riparo dei veicoli ivi parcheggiati. Giunto in vista dei commilitoni feriti che giacevano a terra, in area scoperta, valutava rapidamente la situazione e disponeva l'effettuazione del fuoco di copertura da parte dei componenti del nucleo. Raggiungeva quindi personalmente i due feriti allo scopo di portarli in luogo riparato dove prestare loro le cure mediche necessarie. Incurante del fuoco che i cecchini avevano ripreso, ed esponendo la propria vita a manifesto rischio, persisteva caparbiamente nell'azione (anche dopo aver constatato il decesso di uno dei commilitoni colpiti) e, trascinato al riparo il secondo commilitone, anch'egli gravemente ferito, lo rincuorava e lo assisteva fino all'arrivo del personale medico e di quello giunto in rinforzo. Esempio di spiccato coraggio, generosità incondizionata, singolare perizia, determinazione indomita, alto livello di addestramento e di professionalità» — Mogadiscio (Somalia), 15 settembre 1993.

Medaglia di bronzo

Car. Giuseppe Riu, nato il 6 maggio 1967 ad Alghero (Sassari). — «Carabiniere paracadutista impegnato nella missione «IBIS 2» in Somalia, durante un rastrellamento nell'abitato di Belet Weine, rinvenuto un ingente arsenale clandestino, partecipava al suo caricamento sotto il fuoco nemico e alla difesa dell'infrastruttura dove era avvenuto il ritrovamento. Nel corso di un violento conflitto a fuoco sviluppatosi per alcune ore, concorreva alla difesa dell'unità effettuando un efficace fuoco mirato, esponendosi più volte a gravi rischi personali e proponendosi quale esempio per i commilitoni che operavano nel suo settore difensivo. Decisa l'azione di sganciamento, stante la difficoltà di protrarre ulteriormente la difesa a causa del crescente livello delle forze avversarie, si metteva volontariamente alla guida di un autocarro carico di munizioni e, con grande rischio personale, raggiungeva l'accampamento sotto il fuoco nemico. Luminoso esempio di spiccato coraggio, elevata professionalità e profondo attaccamento al dovere». — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993

Car. Fernando Borsoi, nato il 23 marzo 1966 a Vittorio Veneto (Treviso). — «Carabiniere paracadutista impegnato nella missione «IBIS 2» in Somalia, durante un rastrellamento nell'abitato di Belet Weine, rinvenuto un ingente arsenale clandestino, partecipava al suo caricamento sotto il fuoco nemico e alla difesa dell'infrastruttura dove era avvenuto il ritrovamento. Nel corso di un violento conflitto a fuoco sviluppatosi per alcune ore, concorreva alla difesa dell'unità effettuando un efficace fuoco mirato, esponendosi più volte a gravi rischi personali e proponendosi quale esempio per i commilitoni che operavano nel suo settore difensivo. Decisa l'azione di sganciamento, stante la difficoltà di protrarre ulteriormente la difesa a causa del crescente livello delle forze avversarie, si metteva volontariamente a capomacchina di un autocarro carico di munizioni e, con grande rischio personale, raggiungeva l'accampamento sotto il fuoco nemico. Luminoso esempio di spiccato coraggio, elevata professionalità e profondo attaccamento al dovere». — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993

C.le Davide Bertocco, nato il 28 ottobre 1973 a Moncalieri (Torino). — «Caporale comandante di squadra in Somalia, incaricato della sorveglianza di due bombe a mano inesplose rinvenute presso l'ospedale locale, nell'assolvimento del proprio compito, riceveva ferite multiple dallo scoppio di una bomba a mano lanciata proditoriamente da un somalo Nel corso del successivo conflitto a fuoco, rinunciava ai soccorsi immediati per concorrere anche con la propria arma alla difesa della postazione. In tale fase, protrattasi per lungo tempo, nonostante le proprie condizioni, manteneva un atteggiamento sereno e coraggioso, continuando a partecipare al conflitto a fuoco del proprio reparto. Ricoverato presso l'ospedale tedesco, manifestava il desiderio di rimanere in Somalia per continuare la propria missione Esempio di coraggio, senso del dovere e spirito umanitario» — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993

C.le David Giovannetti, nato il 2 agosto 1974 a Pistoia. — «Caporale, comandante di squadra in Somalia, nel corso dell'operazione «IBIS 2», durante un rastrellamento nell'abitato di Belet Weine, veniva coinvolto in un conflitto a fuoco protrattosi per alcune ore durante il quale teneva un comportamento coraggioso e determinato contribuendo con il proprio fuoco all'azione difensiva dell'unità Deciso il ripiegamento si poneva volontariamente a capomacchina di un autocarro carico di ordigni esplosivi sequestrati difendendolo con la propria arma lungo un itinerario battuto da armi nemiche e favorendone il suo rientro in accampamento senza alcuna perdita Esempio di coraggio, autocontrollo, abilità e senso del dovere» — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993

C.le Rosario Cupardo, nato il 2 gennaio 1971 a Pescara — «Conduttore di AR/76, impegnato nella operazione «IBIS 2» in Somalia, durante un rastrellamento nell'abitato di Belet Weine, trovatosi coinvolto in un conflitto a fuoco che impegnava altrove il proprio capomacchina, pur avendo subito alcune ferite da schegge di bombe a mano, favoriva, proteggendolo con il fuoco dell'arma in dotazione, lo sganciamento di un altro militare che era rimasto in una delicata posizione esposto ad intensa azione di fuoco da parte avversaria. Durante il successivo conflitto a fuoco, protrattosi per alcune ore, teneva un comportamento sereno e coraggioso contribuendo significativamente alla difesa dell'unità. Deciso lo sganciamento, si metteva alla guida del proprio automezzo che riportava al sicuro all'accampamento superando ostacoli e nonostante il continuo fuoco nemico. Esempio di alto senso del dovere, coraggio e spirito di iniziativa» — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993.

Bers Roberto Perulli, nato il 12 giugno 1973 a Palombaio (Bari). — «Conduttore di un automezzo impegnato nell'operazione "IBIS 2" in Somalia, durante un rastrellamento nell'abitato di Belet Weine, veniva coinvolto in un conflitto a fuoco protrattosi per alcune ore durante il quale teneva un comportamento coraggioso e determinato contribuendo con il proprio fuoco all'azione difensiva dell'unità. Concordate con i carabinieri le modalità per lo sganciamento dalla zona di combattimento, superando ostacoli e sotto il fuoco nemico, conduceva il proprio automezzo carico degli ordigni esplosivi sequestrati, all'accampamento senza danni. Esempio di coraggio, autocontrollo, abilità e senso del dovere» — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993

Col Luigi Cantone, nato l'8 marzo 1945 a Benevento — «Vice comandante del contingente militare "Italfor IBIS 2" in Somalia, dal 13 settembre 1993 al 23 marzo 1994, ha offerto un rendimento di assoluto ed impareggiabile valore qualificandosi come collaboratore di insostituibili qualità. Profondamente motivato per la missione da compiere, genuinamente entusiasta per ogni attività da svolgere, ha esteso il suo vibrato impegno e la sua spiccata professionalità a tutti i complessi e diversificati settori di attività del contingente. Nel settore umanitario ha posto in atto nell'area della città di Mogadiscio affidata all'intervento italiano una complessa ed articolata organizzazione che ha consentito di assistere una elevata aliquota della popolazione della capitale somala. Esponendosi più volte a gravi rischi per la incolumità personale ha voluto seguire da vicino giornalmente tutti i posti in cui era in atto l'opera di assistenza umanitaria da parte del contingente. In tal modo ha guadagnato al contingente italiano la calda stima e l'incondizionata fiducia della popolazione somala e l'ammirata considerazione degli altri contingenti internazionali. Così operando, ha concorso significatamente alla sicurezza del personale del contingente italiano. Nel campo operativo alla guida di un

complesso di forze eliportate interveniva con tempestività a Belet Weine ove erano in corso combattimenti tra le forze italiane e civili somali scongiurando, con oculata mediazione, un temibile attacco al campo italiano da parte di migliaia di somali che avrebbe arrecato gravissime perdite di vite umane. La sua azione si è qualificata per la spiccata professionalità delle soluzioni e degli accorgimenti tattici adottati che hanno concorso in modo significativo al pieno assolvimento del compito da parte delle singole unità evitando anche un uso indiscriminato della forza per non coinvolgere la popolazione civile somala. Esemplare e solare figura di uomo, soldato e comandante profondamente animato da fervidi ideali, da senso del dovere e dell'onore e da generosi sentimenti di solidarietà umana» — Somalia 13 settembre 1993-23 marzo 1994

Mar ord. Dario Valentino, nato il 27 ottobre 1957 a Pinerolo (Torino) — «Sottufficiale paracadutista in servizio presso il nucleo porto del reparto logistico di contingenza, venuto a conoscenza, in ore serali, che due militari del reparto erano stati feriti ad opera di cecchini somali, si offriva quale componente di un nucleo di soccorso costituito da altri due sottufficiali e da un caporale paracadutista. Giunto con tempestività, a bordo di un'autovettura da ricognizione, nei pressi del luogo in cui giacevano i commilitoni colpiti, appiedava a distanza di sicurezza e procedeva con sbalzi di coppia al riparo dei veicoli ivi parcheggiati. In vista dei commilitoni feriti, che giacevano a terra allo scoperto, valutata rapidamente la situazione, decideva (di concerto con il collega più anziano) l'effettuazione del fuoco di copertura onde consentire allo stesso collega di raggiungere in sicurezza i feriti e di portarli al riparo Così faceva, ed incurante dei colpi che i cecchini dirigevano al suo indirizzo, persisteva caparbiamente nell'azione di alimentazione del fuoco, garantendo che il collega portasse a termine, incolume, l'azione di recupero dei feriti. Sopraggiunto altro personale in rinforzo, sempre nel clima di insicurezza del conflitto a fuoco appena cessato, si affiancava agli stessi per fornire il proprio concorso alle attività di rastrellamento e bonifica. Esempio di spiccato coraggio, generosità incondizionata, singolare perizia, determinazione indomita, alto livello di addestramento e di professionalità». — Mogadiscio (Somalia), 15 settembre 1993

Serg magg Marco Sodi, nato il 13 luglio 1962 a Pisa — «Sottufficiale paracadutista in servizio presso il nucleo porto del reparto logistico di contingenza, venuto a conoscenza, in ore serali, che due militari del reparto erano stati feriti ad opera di cecchini somali, si offriva quale componente di un nucleo di soccorso costituito da altri due sottufficiali e da un caporale paracadutista Giunto con tempestività, a bordo di un'autovettura da ricognizione, nei pressi del luogo in cui giacevano i commilitoni colpiti, appiedava a distanza di sicurezza e procedeva con alternanza di movimenti di coppia, al riparo dei veicoli ivi parcheggiati In vista dei commilitoni feriti, che giacevano a terra allo scoperto, valutata rapidamente la situazione, decideva (di concerto con un collega più anziano) l'effettuazione del fuoco di copertura onde consentire allo stesso collega di raggiungere in sicurezza i feriti e di portarli al riparo. Nel frattempo e sotto il fuoco nemico provvedeva ad attivare (con l'apparato radio che d'iniziativa aveva portato al seguito) l'invio dei soccorsi e del personale in rinforzo. La sua azione e l'intelligente previsione nel valutare la necessità di un collegamento con la struttura di comando presso l'ex ambasciata d'Italia risultavano determinanti ai fini del tempestivo intervento degli organi di sgombero sanitario e dei rinforzi. Si adoperava poi, dopo il recupero del commilitone ancora in vita, a praticargli la respirazione artificiale facendo ricorso alle esperienze da lui maturate nell'attività di volontario del soccorso presso i nosocomi in Patria. Esempio di spiccato coraggio, generosità incondizionata, singolare perizia, determinazione indomita, alto livello di addestramento e di professionalità» — Mogadiscio (Somalia), 15 settembre 1993

C.le Nicola Sforza, nato il 3 gennaio 1973 a Milano. — «Caporale paracadutista in servizio presso il nucleo porto del RE.LO.CO., particolarmente motivato, aveva chiesto ed ottenuto di prolungare a ferma di leva e di rimanere in Somalia. Durante una attività ginnico-sportiva veniva fatto segno, unitamente ad altri tre commilitoni, a fuoco di cecchini somali. Nell'occasione rimanevano a terra, feriti, due commilitoni. Rimasto incolume con un collega si riparava dietro un autocarro. Valutata rapidamente la situazione con grande obiettività e lucidità mentale, non condizionate dall'impatto cruento degli eventi, che vedevano gravemente feriti i commilitoni ed amici, decideva di inviare il collega più giovane presso il reparto allo scopo di attivare l'invio dei soccorsi. La rapidità della sua decisione e la scelta appropriata alla situazione contingente risultavano determinanti ai fini del tempestivo afflusso dei soccorsi e del rapido recupero e sgombero dei paracadutisti feriti. Nell'attesa del soccorso, impossibilitato a portare personalmente aiuto ai colleghi colpiti, perché privo di armamento individuale, si adoperava con rischio di essere colpito per indurre alcuni militari di altri contingenti ad intervenire in armi in soccorso dei commilitoni che giacevano a terra allo scoperto. Esempio di spiccato coraggio, generosità, saldezza morale e determinazione nel perseguire senza tentennamenti il dovere imposto dal suo rango e dagli eventi» — Mogadiscio (Somalia), 15 settembre 1993.

Mar. Ca. Giuseppe Sabia, nato il 3 gennaio 1956 a Potenza. — «Sottufficiale, impegnato nell'operazione "IBIS 2" in Somalia, incurante del rischio esistente nell'area portuale di Mogadiscio soggetta ad improvvisi tiri di cecchini, durante alcune operazioni di predisposizione per il caricamento su navi degli automezzi inefficienti, nonostante il pericolo derivante da colpi d'arma da fuoco sparati da ignoti, ed a grande rischio personale, si prodigava per sottrarre gli automezzi a lui affidati all'offesa nemica. Durante tali operazioni, a seguito di una deflagrazione veniva ferito alla gamba destra e solo il pericolo mortale incombente ed il perentorio intervento dei colleghi, lo faceva desistere dal compito che stava svolgendo. Ricoverato presso l'ospedale da campo veniva sottoposto a intensive cure mediche e successivamente, vista la gravità della ferita, rimpatriato. Chiaro esempio di professionalità, freddezza e sprezzo del pericolo». — Mogadiscio (Somalia), 3 ottobre 1993.

C.le Alexander Jesus Nico, nato il 25 dicembre 1968 a Victoria (Brasile). — «Caporale paracadutista in servizio presso il nucleo porto del reparto logistico di contingenza, in qualità di conduttore di automezzi vari, venuto a conoscenza, in ore serali, che due commilitoni erano stati feriti ad opera di cecchini somali, si offriva quale componente di un nucleo di soccorso che comprendeva, oltre lui, tre sottufficiali. Giunto con tempestività nei pressi del luogo in cui giacevano i commilitoni colpiti, appiedava su ordine e procedeva con sbalzi di coppia al riparo dei veicoli ivi parcheggiati. In vista dei commilitoni feriti, che giacevano a terra allo scoperto, attuava prontamente le disposizioni impartite dal sottufficiale comandante del nucleo, coordinando con grande perizia la continuità del fuoco di copertura proprio con quello degli altri sottufficiali. Incurante dei colpi che i cecchini dirigevano al suo indirizzo, persisteva caparbiamente nell'azione di alimentazione del fuoco; venutosi a trovare nella posizione più prossima ad una delle due sorgenti di fuoco nemiche, di iniziativa lanciava una bomba a mano contro la stessa e ne determinava, la cessazione del fuoco, garantendo il completamento dell'azione di recupero dei feriti condotta da uno dei sottufficiali. Esempio di spiccato coraggio, generosità incondizionata, singolare perizia, determinazione indomita, alto livello di addestramento e di professionalità» — Mogadiscio (Somalia), 15 settembre 1993

Par. Christian Baldassin, nato il 6 novembre 1973 a Treviso. — «Paracadutista in servizio presso il nucleo porto del RE.LO.CO, particolarmente motivato, aveva chiesto ed ottenuto di prolungare la ferma di leva e di rimanere in Somalia. In occasione di un'attività ginnico-sportiva effettuata assieme ad altri tre commilitoni, il gruppo veniva fatto segno a colpi di arma da fuoco da parte di cecchini somali. Nell'occasione rimanevano a terra, feriti due colleghi, mentre egli stesso riparava incolume dietro un autocarro assieme ad un altro paracadutista. Valutata la situazione, di concerto con il collega più anziano, con grande obiettività e lucidità mentale, non condizionate dell'impatto cruento degli eventi, che vedevano gravemente feriti i commilitoni ed amici, in ottemperanza agli ordini del caporale, si recava senza indugio ed a corsa celere presso la sede del proprio reparto per attivare l'invio dei soccorsi. Il tutto, incurante dell'incombente possibilità di essere oggetto di ulteriori colpi di arma da fuoco nel tratto in cui doveva correre allo scoperto. La rapidità del suo intervento risultava determinante ai fini del tempestivo afflusso dei soccorsi e del celere recupero e sgombero dei paracadutisti feriti. Dopo aver dato l'allarme presso il reparto si proponeva per ritornare sul luogo del ferimento degli amici, ma i superiori lo dissuadevano. Ciò nonostante andava ad occupare di iniziativa, con l'arma di reparto ad egli in dotazione, la postazione sita in posizione dominante nell'area del RE LO.CO, allo scopo di attivare la difesa vicina ed osservare contemporaneamente lo sviluppo degli eventi nell'area del ferimento. Esempio di spiccato coraggio, generosità, saldezza morale e determinazione nell'eseguire senza tentennamenti gli ordini ricevuti e singolare perizia nel compiere il dovere imposto dagli eventi». — Mogadiscio (Somalia), 15 settembre 1993.

95A5715

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Laurenzana

Con decreto 26 aprile 1995, n. 276/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato del torrente Serrapotamo o Serrapotine, distinto al nuovo catasto terreni del comune di Laurenzana (Potenza) come «acque esenti da estimo» alla partita catastale n. 4 dei fogli di mappa n. 13-6 e 19, confinante a sud con terreno ex alveo vallone «Scarrafone» ad ovest ed a nord con il torrente «Serrapotine», ad est con le particelle 212, 213, 214 e strade del foglio n. 6 e con le particelle 1, 4, 5, 18, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 38, 39, 40, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 64 e 65, tutte del foglio n. 13, ed inoltre, con le particelle 21, 22, 23, 24, 25 e 114 del foglio n. 19, della superficie complessiva di circa Ha 15.92.00, ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto il 22 ottobre 1992, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

95A5712

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Catanzaro

Con decreto 26 aprile 1995, n. 302/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del torrente Alli, segnato nel catasto del comune di Catanzaro al foglio n. 85, particella 143 1/2 (definitiva 251), della superficie di circa Ha 1.30.00, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 gennaio 1985, in scala 1.4000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

95A5713

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Policoro

Con decreto 26 aprile 1995, n. 279/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, alveo abbandonato, del fiume Agri, distinto in catasto del comune di Policoro (Matera), ai fogli n. 3 e 4, particelle 168 e 10, della superficie di circa Ha 10.59.12, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 novembre 1987, in scala 1:4000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Matera; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

95A5714

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Ponte di Piave ad accettare una donazione

Con decreto n. 2508/95/1° sett. del 20 maggio 1995 del prefetto della provincia di Treviso la direttrice didattica del circolo di Ponte di Piave è autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore Olivetti mod. 7147 matr. 1262095 + accessori del valore complessivo di L. 3.500.000 disposta dal Consiglio di amministrazione della Cassamarca S.p.a. di Treviso

95A5718

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Conegliano ad accettare una donazione

Con decreto n. 3230/95/1° sett. del 7 giugno 1995 del prefetto della provincia di Treviso la direttrice didattica del 2° circolo di Conegliano è autorizzata ad accettare la donazione di un radioregistratore Sony Mega Bass Ces Dw 34 del valore L. 300.000 disposta dalla signora Silvia Cracis.

95A5719

Autorizzazione alla scuola elementare «M. Polo» di Vittorio Veneto ad accettare una donazione

Con decreto n. 2509/95/1° sett. del 20 maggio 1995 del prefetto della provincia di Treviso la direttrice didattica del 2° circolo di Vittorio Veneto è autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Irradio MV 212 matr. 108680 del valore di L. 450.000 e un televisore Radiomarelli color T3XX1 matr. 002660 del valore di L. 850.000 disposta da un genitore.

95A5720

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 2 di Bagno a Ripoli ad accettare una donazione

Con decreto n. 2094/1° sett. del 3 giugno 1995 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico pro-tempore del circolo n. 2 di Bagno a Ripoli è autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio radio/cassette/recorder del valore di L. 220.000, un radioregistratore del valore di L. 103.000 ed una macchina fotografica del valore di L. 98.000 disposta dai rappresentanti delle classi 3ª A e 3ª B.

95A5721

Autorizzazione alla direzione didattica dell'8° circolo di Prato ad accettare una donazione

Con decreto n. 2095/1° sett. del 3 giugno 1995 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore dell'8° circolo di Prato è autorizzata ad accettare la donazione di due radioregistratori del valore di L. 140.000 disposta dalla signora Corsi.

95A5722

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Pontassieve ad accettare una donazione

Con decreto n. 2009/94 1° sett. del 3 giugno 1995 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore del circolo di Pontassieve è autorizzata ad accettare la donazione di due televisori a colori del valore di L. 900.000 ciascuno, due videoregistratori del valore di L. 600.000 ciascuno e due radioregistratori del valore di L. 250.000 disposta dalla R.A.I. - Radio televisione italiana.

95A5723

Autorizzazione alla scuola elementare di Albino ad accettare una donazione

Con decreto n. 5635/2° sett. del 23 giugno 1995 del prefetto della provincia di Bergamo il direttore didattico pro-tempore della scuola elementare di Albino è autorizzato ad accettare la donazione di un computer Commodore 64 completo di drive e monitor monocromatico del valore di L. 590.000 disposto dalla signora Fassi Fulvia.

95A5724

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto n. 1118/95 1° sett. del 4 luglio 1995 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico pro-tempore del 2° circolo di Vignola è autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti PCS 42 P-HD 210 MB matr. n. 542638 completo del valore di L. 2.320.500 e di una stampante Olivetti OP 360 matr. n. 534935 del valore di L. 654.500 disposta dalla fondazione della Cassa di risparmio di Vignola.

95A5725

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Noci ad accettare una donazione

Con decreto n. 55/1° sett. del 12 luglio 1995 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 1° circolo di Noci è autorizzato ad accettare la donazione di un computer «Honey-Well-Bull» tipo APX completo di monitor e tastiera del valore di L. 350.000 ed una stampante Olivetti tipo DM/290 del valore di L. 150.000 disposta dalla Banca popolare della Murgia.

95A5726

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Biella ad accettare una donazione

Con decreto n. 1662/1° sett. del 29 maggio 1995 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico del 3° circolo di Biella è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti copia 8015 matricola n. 500405 del valore di L. 6.033.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A5727

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. 95007806 del 21 settembre 1995).

Il comma 3 dell'art 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa al capitale di società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto.

Con comunicazione n 92005380 del 24 luglio 1992 sono state rese note le soglie percentuali di maggioranza relativa, quelle di controllo individuabili dalla Consob a seguito di esami sui documenti a disposizioni, nonché quelle aggregate da più azionisti attraverso la stipula di accordi parasociali.

Con successive comunicazioni sono state poi modificate le soglie per quelle società per le quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante (variazione della partecipazione superiore al 2% del capitale ordinario) e sono state inserite quelle società che, per effetto di modificazioni dell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione

Sempre in ossequio alla norma citata, con ulteriori comunicazioni, sono state rese note le partecipazioni rilevanti a seguito dell'approvazionedel bilancio relativo agli esercizi 1992 e 1993.

Con comunicazione n 95006179, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio u.s, sono state rese note le soglie rilevanti per quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1994 nei mesi di aprile-luglio 1995 e relativamente alle quali il verbale assembleare è pervenuto alla Consob alla data del 10 luglio u s.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti per quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1994 nel corso dei mesi aprile-luglio 1995 — ed in ordine alle quali, alla data del 1° settembre 1995, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare — ovvero per le quali si sia verificato un fatto oggettivamente rilevante.

Si rendono note, altresì, le soglie rilevanti con riferimento alle società Bulgari S.p.a. e Stayer S p.a., considerato che le azioni delle predette società sono state ammesse alla quotazione a partire dal mese di luglio 1995. Inoltre, si rende nota la soglia con riferimento alla società Premuda S.p.a. la quale, a seguito di rilevanti modificazioni dell'azionariato, ha assunto rilevanza ai fini della pubblicazione. Infine si rende nota la partecipazione di controllo con riferimento alla società Cam Finanziaria S.p.a.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Il presidente BERLANDA

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Acciaierie Falck . . .	11,36% Vallemeria S.p.a.	11,36% Vallemeria S.p.a. (allegato *A*)
Assicurazioni Generali .	12,67% Mediobanca S.p.a.	12,77% Mediobanca S.p.a. (allegato *A*)
Impregilo	27,79% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a.	27,34% Giovanni Agnelli & C. S a.p.a. (allegato *A*)
Manifatture Lane G. Marzotto & Figli . .	13,94% Pietro Marzotto	13,25% Pietro Marzotto (allegato *A*)
Premuda.	23,77% Navigazione Italiana S.p.a.	—
Stayer	19,45% Ipef Partners Ltd	—

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Boero Bartolomeo	42,05% Andreina Boero	41,99% Andreina Boero (allegato *B*)
Cir	41,37% Carlo De Benedetti	40,91% Carlo De Benedetti (allegato *B*)
Fiat	31,48% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a.	31,99% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. (allegato *B*)
Fondiaria	34,57% Ferruzzi Finanziaria S.p.a.	34,33% Sepad S.A. (allegato *A*)
Gabetti Holding	47,57% Giovanni Gabetti	47,54% Giovanni Gabetti (allegato *B*)
Gifim	44,97% Ven.Fin. S.p.a. (famiglia Vender)	43,72% Ven.Fin. S.p.a. (famiglia Vender)
Italgas	43,48% Eni S.p.a.	43,54% Eni S.p.a. (allegato *B*)
Italmobiliare	44,86% Efiparind B.V. e Cie SAPA (Rosalia Radici Pesenti)	44,87% Efiparind B.V. e Cie SAPA (Rosalia Radici Pesenti)
Mondadori	48,57% Silvio Berlusconi	47,40% Silvio Berlusconi (allegato *B*)
Montedison	31,25% Ferruzzi Finanziaria S.p.a.	30,29% Ferruzzi Finanziaria S.p.a. (allegato *B*)
Sai	43,84% Premafin Finanziaria S.p.a. (Salvatore Ligresti)	43,84% Premafin Finanziaria S.p.a. (Salvatore Ligresti) (allegato *B*)
Saiag	48,49% Cortiplast S.p.a. (famiglia Valetto)	49,63% Cortiplast S.p.a. (famiglia Valetto) (allegato *B*)
Smi	47,70% Gim S.p.a.	47,70% Gim S.p.a. (allegato *B*)
Sopaf	49,04% Ven.Fin. S.p.a. (famiglia Vender)	49,09% Ven.Fin. S.p.a. (famiglia Vender) (allegato *B*)
Tecnost	48,17% Carlo De Benedetti	48,30% Carlo De Benedetti (allegato *B*)
Teknecomp	47% Quattroduedue S.p.a.	47,29% Quattroduedue S.p.a. (allegato *B*)

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE.

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cofide	51,04% Carlo De Benedetti	52,16% Carlo De Benedetti (allegato *C*)
Olivetti	26,84% Carlo De Benedetti	29,84% Carlo De Benedetti (allegato *C*)

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIÙ AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE.

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Ausiliare	81,16%	79,48% (allegato *D*)
Bulgari (*)	55,58%	—
Gemina	45,14%	46,47% (allegato *D*)
Gim	44,16%	63,15% (allegato *D*)
La Gaiana	75,59%	76,09% (allegato *D*)
Marangoni (*)	51%	51% (allegato *D*)
Necchi (*)	42,35%	42,35% (allegato *D*)
Riva Finanziaria	39,64%	39,64% (allegato *D*)

(*) Quota sindacata.

SOCIETÀ CONTROLLATE DI DIRITTO

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cam Finanziaria	50,35% G.P.I. S.p.a. (Marco Tronchetti Provera)	47,07% G.P.I. S.p.a. (Marco Tronchetti Provera) (allegato *B*)

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A5730

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura artistica (settore L25D), un posto:

caratteri costruttivi dell'edilizia storica (settore H13X), un posto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'ateneo.

95A5731

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di sociologia

Settore scientifico disciplinare Q02X - Scienza Politica - comprendente la disciplina politica comparata (già sistemi politici comparati)

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di sociologia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto diposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993. il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A5733

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il sottoriportato insegnamento su posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina ed il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

settore M08B «Storia della filosofia» per la disciplina «Storia della filosofia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata. entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi. necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato. nel bilancio dell'ateneo.

95A5732

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766. art. 3, comma 18. e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare N14X diritto internazionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A5734

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1995 recante: «Emissione dei certificati di credito del Tesoro sessennali, con godimento 1° settembre 1995, da assegnare, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, alla CONSAP a fronte del trasferimento al Tesoro della partecipazione detenuta nella Banca nazionale del lavoro». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 1995).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 13, prima colonna, primo comma, terzo rigo, dove è scritto: «La prima cedola è pagabile il *10* marzo 1996...», si legga: «La prima cedola è pagabile il *1°* marzo 1996...».

95A5686

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 1 0 9 5 *

L. 1.300